



VIANINI INDUSTRIA S.P.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA MONTELLO N.10
CAPITALE SOCIALE EURO 30.105.387

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA
DEL
22 Aprile 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2014 in unica convocazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Vianini Industria S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; integrazione finalizzata a prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede Straordinaria ed in sede Ordinaria per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile.

La proposta prende spunto dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 91 del 18 giugno 2012 che, come noto, ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del codice civile prevedendo che, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione. Nel caso quindi di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto proporre la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale integrandolo con la possibilità di prevedere convocazioni successive alla prima.

In allegato viene riportato il raffronto fra il testo statutario attualmente in vigore e quello proposto.

Roma, 12 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

DOTT. ALESSANDRO CALTAGIRONE



Statuto Sociale

Testo Vigente

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del Bilancio almeno una volta l'anno entro il termine di centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.

Testo Proposto

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata per l'approvazione del Bilancio almeno una volta l'anno entro il termine di centottanta giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea.



La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.